



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 89 del 23/12/2024

OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI DI BIBBONA – MODIFICA DELIBERA CC N. 46 del 11/07/2024

L'anno duemilaventiquattro, questo giorno ventitré del mese di dicembre alle ore 08:46, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 17/12/2024 n.prot. 2024/13378 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Preside l'adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 11 e assenti n° 2 come segue:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
FEDELI Massimo	X	-
MOBILIA Cristoforo Enzo	X	-
MULE' Enzo	-	X
CRESCI Riccardo	-	X
PACCHINI Manuela	X	-
GALLI Lia	X	-
CRESCENZI Moreno	X	-
PACCHINI Aliosha	X	-
RE Debora	X	-
CELLI Matteo	X	-
FULCERI Ilenia	X	-
CELLI Gianluca	X	-
MANNOZZI Federico	X	-

E' presente l'assessore esterno Giada Serino

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Andrea Martelli incaricato della redazione del verbale;

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'Azienda Speciale Pluriservizi (indicata in forma abbreviata con la sigla A.S.Bi) è un Ente strumentale del Comune di Bibbona, costituita e funzionante ai sensi dell'art. 114 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.lgs 18.08.2000 n. 267 nell'ottica di favorire una più razionale gestione dei beni di proprietà dell'Ente Comunale;

Che l'Amministrazione Comunale con tale creazione ha inteso perseguire e realizzare obiettivi tesi a garantire il miglioramento dei servizi in modo da favorire standards qualitativi elevati;

Vista in particolare la Deliberazione del C.C. n. 3 del 28.01.2005 ad oggetto "Costituzione Azienda Speciale Bibbona - Approvazione Statuto, contratto di servizio e piano programma;

Considerato che

- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 in tema di "Attribuzioni dei consigli" al comma 2 espressamente prevede:
"2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - *statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;*
Omissis
 - e) *organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;*
Omissis
 - g) *indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;*
 - m) *definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.*
- L'art. 50 comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 prevede che: *Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni;*

Visti altresì :

- il D.P.R. n° 902/1986 "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali."
- il Decreto Legislativo n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali."
 - art. 114.
 - la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali."
 - il Decreto Legislativo n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190."
 - la Legge n. 89/2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria."



- il Decreto Legislativo n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” - art. 16.
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ad oggetto: Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- Artt. 2364 e 2429 del Codice Civile.

Visto l'art. 6, comma 2, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 in materia di partecipazione onorifica agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche;

Vista a tal riguardo in particolare la delibera Corte dei Conti Autonomie n. 9/2019 che ha chiarito che il principio della gratuità degli incarichi ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali, di cui all'articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010, si applica solo nei confronti delle aziende speciali che abbiano ricevuto “contributi a carico delle finanze pubbliche”, non rientrando nella nozione di contribuzione pubblica sia il conferimento da parte dell'Ente locale del fondo di dotazione sia l'erogazione di somme a titolo di contratto di servizio;

Visto l'art. 1, comma 554, l. 27 dicembre 2013, n. 147 secondo cui *le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.*

Vista la deliberazione consiliare n. 24 del 22/04/2024 ad oggetto: *Modifica statuto Azienda Speciale Pluriservizi di Bibbona;*

Visto lo Statuto aziendale come da ultimo modificato con la suddetta deliberazione, ed in particolare l'art. 17 secondo cui: *1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre a cinque componenti compreso il Presidente e dura in carica tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale che statuisce anche sul numero e sul compenso degli amministratori. (...);*

Vista la deliberazione consiliare n. 41 del 28/06/2024 recante gli indirizzi al Sindaco per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

Preso atto che ai sensi dell'art. 50 comma 8 del D.Lgs 267/00, il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni e che ai sensi dell'art. 50 comma 9 del D.Lgs 267/00 Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

Vista la deliberazione consiliare n. 46 del 11/07/2024 recante INDIRIZZI IN MERITO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI DI BIBBONA, la quale statuisce sul numero e sul compenso degli amministratori dell'Azienda



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 89 del 23/12/2024

Speciale Pluriservizi di Bibbona in aderenza al disposto dell'art. 17 dello Statuto di A.S.Bi, dando atto che la stessa non rientra nel novero delle aziende speciali che ricevono contributi a caricodelle finanze pubbliche;

Ritenuto di dover modificare il punto 1) degli indirizzi indicato nel dispositivo della sopra citata deliberazione, come risulta nel dispositivo del presente atto, ovvero eliminando la previsione relativa all'aumento del numero dei consiglieri dell'Azienda da tre a cinque con decorrenza dal 01/01/2025, in quanto la composizione attuale garantisce un presidio efficace all'attività dell'Azienda e i risparmi conseguenti possono essere destinati agli investimenti di A.S.Bi;

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata nella IV Commissione Consiliare nella seduta del 20.12.24;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Con la seguente votazione: favorevoli n.7, astenuti n.0, contrari n.4 (Celli Matteo, Celli Gianluca, Fulceri, Mannozi) resi per alzata di mano dai n.11 consiglieri comunali presenti;

DELIBERA

- di richiamare e approvare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presenteatto;
- di modificare gli Indirizzi resi con la citata deliberazione consiliare 46 del 11/07/2024 come di seguito indicato in merito al Consiglio di Amministrazione dell'AziendaSpeciale Pluriservizi di Bibbona, in aderenza al disposto dell'art. 17 dello Statuto di A.S.Bi:
 - Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di A.S.Bi è pari a 3 (tre);
 - Il compenso degli amministratori è il seguente:
 - al Presidente spetta un'indennità di funzione pari a € 8.400 annui
 - al Vice Presidente spetta un'indennità di funzione pari a € 1.440 annui
 - ai Consiglieri spetta un'indennità di funzione pari a € 900 annui;
- di dare atto che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda compete al Sindaco sulla base degli indirizzi resi dal Consiglio Comunale nella cit. deliberazione n. 41 del 28/06/2024;
- di dare atto della sostenibilità economica e finanziaria del Bilancio di A.S.BI;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Azienda Speciale Pluriservizi di Bibbona;
- di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni.

Stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 89 del 23/12/2024

Con la seguente votazione: favorevoli n.7, astenuti n.0, contrari n.4 (Celli Matteo, Celli Gianluca, Fulceri, Mannozi) resi per alzata di mano dai n.11 consiglieri comunali presenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di poter dare immediato corso al relativo contenuto.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 89 del 23/12/2024

Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

TESTO PROPOSTA

(S30_2024_410.rtf - 2DE5BC0557461C1010C12C0AF091275F03C50C860955D22C74C00F7F3A0C0F2A)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(PARERE_S30_2024_410.rtf.pdf.p7m - D352F7A7A02E3FE2EEF24FAB01D3AD11BDA5527D2463953A6A981F730F6BD654)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(PARERE_S30_2024_410.rtf.pdf.p7m - 6D52073A065A3F8B5990EE5B25E5A4C7514F8A7339CCAE30AA2C955B24BA2077)

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Andrea Martelli
